

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 41

04 giugno 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DEL MICROCREDITO SOCIALE REGIONALE

Oggetto assembleare n.2652

RELAZIONE

PREMESSA E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La proposta di legge regionale si colloca nell'alveo delle politiche regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e riconosce il microcredito sociale quale misura integrativa e strategica per sostenere percorsi di inclusione sociale e finanziaria. L'intervento normativo intende rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale a situazioni di vulnerabilità economica e sociale, anche tramite strumenti che favoriscano l'accesso al credito per soggetti ordinariamente esclusi dai canali bancari. In tale prospettiva, la misura è orientata a fornire un supporto tempestivo per bisogni primari e spese non differibili, prevenendo, al contempo, fenomeni di sovraindebitamento e di ricorso a forme di credito illegale.

MICROCREDITO SOCIALE E RUOLO DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

La disciplina nazionale (D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B. - e D.M. 176/2014) individua finalità e caratteristiche essenziali dello strumento. Il microcredito, che si configura come un finanziamento di modesta entità (non oltre € 10.000), da restituirsi in un massimo di cinque anni, è finalizzato all'acquisto di beni o servizi connessi a bisogni primari e destinato a persone e nuclei familiari con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (temporanea disoccupazione, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà, sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza, significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili). La misura prevede la necessaria integrazione tra sostegno economico e servizi di accompagnamento alla gestione del bilancio familiare e all'educazione finanziaria, implementati da operatori iscritti nell'apposito Elenco nazionale (D.L. 19/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016).

Nel contesto regionale sono già presenti esperienze locali di microcredito sociale: l'attuale congiuntura socio-economica rende opportuno consolidare tale modello di intervento, anche alla luce di indicatori regionali che attestano la presenza di fasce di popolazione esposte a rischio di povertà o esclusione sociale.

In questo quadro, la proposta valorizza il ruolo dell'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) quale soggetto con funzioni istituzionali di promozione, sostegno, monitoraggio e valutazione dei programmi di microcredito e microfinanza, nonché quale riferimento nazionale per

gli operatori dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. La scelta di ricorrere ad una collaborazione istituzionale con ENM risponde all'esigenza di disporre di una struttura dotata di una solida capacità contrattuale e di interlocuzione con il sistema bancario e di strumenti organizzativi idonei a garantire omogeneità e copertura territoriale, rafforzando l'integrazione tra la componente finanziaria (garanzia e riduzione dei costi del credito) e la componente sociale (tutoraggio e accompagnamento).

CONTENUTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Il testo è composto da sei articoli, che definiscono oggetto, strumenti di attuazione, governance e copertura finanziaria.

L'**articolo 1** definisce finalità e oggetto, riconoscendo il microcredito sociale come misura integrativa regionale e richiamando la definizione nazionale (T.U.B. e disciplina attuativa), con attenzione alla dimensione dell'inclusione sociale e finanziaria. Con l'**articolo 2** si istituisce il Fondo regionale di garanzia e sviluppo per il microcredito sociale e se ne prevede la gestione attraverso la stipula di un accordo di collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM). In particolare, il Fondo è posto a garanzia dei crediti erogati e destinato all'abbattimento dei tassi di interesse, alla copertura dei costi di tutoraggio e degli oneri amministrativi e indiretti. Lo schema di accordo è approvato dalla Giunta regionale e disciplina procedure di erogazione, restituzione e reimpiego delle somme rimborsate, nonché sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione. È prevista la possibilità di integrazione del Fondo in presenza di eventi emergenziali o grave disagio socioeconomico, con apporti di ulteriori soggetti pubblici o privati, secondo criteri definiti dalla Giunta.

L'**articolo 3** rinvia ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei requisiti generali dei beneficiari, delle condizioni di ammissibilità e delle tipologie di spese finanziabili; ai fini dei requisiti, è previsto l'utilizzo dell'ISEE e la valutazione di ulteriori elementi rappresentativi di vulnerabilità finanziaria e sociale.

L'**articolo 4** reca le disposizioni finanziarie, quantificando in euro 1.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028, gli oneri massimi derivanti dall'attuazione della legge e stabilendo che la copertura finanziaria per il triennio 2026-2028 è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, mentre per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalla

legge si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Al fine dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, è prevista autorizzazione alla Giunta regionale a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

L'intento dell'**articolo 5** è introdurre un presidio di accountability mediante trasmissione di una relazione triennale all'Assemblea legislativa sullo stato di attuazione, con un focus sull'impiego delle risorse, sui beneficiari e sugli effetti sociali.

Infine, l'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel suo complesso, la proposta di legge persegue l'obiettivo di consolidare un intervento strutturato di microcredito sociale a livello regionale, attraverso l'istituzione di un Fondo dedicato, rafforzando l'efficacia delle politiche di contrasto alla povertà e valorizzando un modello che può contribuire, per la natura rotativa delle risorse e per l'orientamento alla responsabilizzazione dei beneficiari, a sostenere percorsi di autonomia e inclusione. La previsione di un accordo di collaborazione con ENM e la definizione di procedure di gestione, monitoraggio e rendicontazione costituiscono, infine, una garanzia di trasparenza, omogeneità attuativa e capacità di valutazione degli esiti.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1 - Finalità e oggetto del microcredito sociale**

1. La Regione riconosce il microcredito sociale quale misura strategica e integrativa nell'ambito delle politiche regionali di contrasto alla povertà, da realizzarsi anche in raccordo con gli interventi dei servizi sociali territoriali, finalizzata a sostenere percorsi di inclusione sociale e finanziaria e a prevenire il ricorso al sovraindebitamento e all'usura.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la misura del microcredito sociale regionale, come definito dall'art. 111, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo Unico Bancario*) e dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (*Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*), quale strumento di prevenzione, contrasto alle povertà e all'esclusione sociale, finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari residenti in Emilia-Romagna in situazione di particolare vulnerabilità economica o sociale.
3. La Regione, altresì, riconosce e valorizza le altre esperienze di microcredito sociale presenti sul territorio regionale, svolgendo un'azione di promozione e di raccordo con la misura regionale.

Art. 2 - Fondo per il Microcredito sociale e modalità attuative

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione costituisce un Fondo di Garanzia e sviluppo per il microcredito sociale, per la cui gestione stipula un apposito accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*) con l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) di cui all'articolo 8, comma 4 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. Il fondo è finalizzato alla garanzia dei crediti erogati, all'abbattimento dei tassi di interesse, alla copertura dei costi di tutoraggio, alla copertura dei costi di gestione amministrativi ed indiretti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione, di cui al comma 1, il quale disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di gestione e le finalità del fondo regionale, le condizioni e le procedure di erogazione dei finanziamenti, le modalità di restituzione e di

reimpiego delle somme rimborsate, i sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi.

4. In presenza di eventi emergenziali, calamità naturali o situazioni di grave disagio socioeconomico, il fondo, di cui al comma 1, può essere incrementato, in accordo con la Regione, con risorse provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, Enti di Terzo Settore, Fondazioni, soggetti privati; criteri e modalità di utilizzo di tali risorse sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto.

Art. 3 - Beneficiari e ambiti di intervento

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i requisiti generali dei beneficiari per l'accesso al microcredito sociale, le condizioni di ammissibilità, le tipologie di spese finanziabili.
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di accesso, la Giunta regionale tiene conto della condizione economica del nucleo familiare, attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nonché di eventuali ulteriori elementi idonei a rappresentare situazioni di vulnerabilità finanziaria e sociale.

Art. 4 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei*

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5 - Disposizioni finali

La Giunta trasmette con cadenza triennale all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento all'impiego delle risorse, ai beneficiari e agli effetti sociali prodotti.

Art. 6 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

